



**COMUNE DI SAN FELICE  
A CANCELLO**

Provincia di Caserta

---

**Ordinanza Sindacale n. 53 del 05/11/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE  
AL FINE DI PREVENIRE CONTAGIO COVID-19.**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO**

- dello stato di emergenza nazionale proclamato dal Consiglio dei ministri;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**RILEVATO** che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità del 13/10/2020, la Regione Campania è classificata al rischio medio alto nello scenario 2, mentre il report 23/10/2020 rappresenta un rischio alto nello scenario 3;

**CONSIDERATO**

- che l'Azienda Sanitaria Locale, a seguito degli ingenti carichi di lavoro, sta determinando ultimamente discrasie temporali;
- che in relazione allo specifico caso di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare nuove misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e delle Ordinanze Regionali;

**PRESO ATTO** delle innumerevoli segnalazioni giunte allo scrivente evidenzianti la presenza di assembramenti favoriti anche dalla presenza di ragazzi che non rispettano le distanze di sicurezza, misura obbligatoria e necessaria per contenere l'espandersi del virus Covid-19;

**RILEVATO** che nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica del paese, è stato rilevato un alto numero di nuovi contagi, ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti a tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti, tale da ritenere la chiusura delle piazze, quale misura idonea al contenimento del rischio di contagio da Covid-19;

**VISTI:**

- il DPCM 13/10/2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 253 del 13/10/2020;
- il DPCM 18/10/2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 258 del 18/10/2020;
- il DPCM 03/11/2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 275 del 04/11/2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 78 del 14/10/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 82 del 20/10/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 22/10/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 85 del 26/10/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 87 del 31/10/2020;

**RITENUTO**, quindi, opportuno disporre ulteriori misure restrittive al fine di evitare ulteriori contagi da Covid-19;

**RAVVISATE** le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, volto alla tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze Sindacali circa le ulteriori misure restrittive al fine di prevenire contagio Covid-19.

**VISTI**

- il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 50 commi 4 e 5;
- lo Statuto Comunale.

## **ORDINA**

Per quanto espresso in premessa,

- Divieto di stazionamento, dalle ore 19:00 alle 6:00, in tutte le piazze insistenti sul territorio comunale e aree immediatamente limitrofe a queste zone;
- Divieto di stazionamento in tutti gli spazi pubblici in cui risulti più agevole il formarsi di assembramenti (strade, piazze o altro), valido per l'intera giornata e per gruppi superiori a 3 persone esclusivamente conviventi;
- Obbligo assoluto della protezione delle vie respiratorie in tutte le strade e piazze ricadenti nel centro abitato della città e delle frazioni;
- Obbligo di isolamento immediato per coloro che siano risultati positivi, anche in seguito a tampone effettuato in laboratorio privato. L'obbligo è esteso a tutto il nucleo familiare e ai contatti diretti della persona risultata positiva;
- Obbligo di comunicare la positività al proprio medico curante;
- E' obbligatorio l'isolamento volontario per coloro che effettuano tamponi presso laboratori privati e non;
- Obbligo di isolamento per coloro che siano in attesa del risultato del tampone con sintomi riconducibili al Covid-19 e per coloro che abbiano avuto contatti con positivi o pensino di averli avuti, nel qual caso è fatto anche obbligo di informare il Sindaco con qualunque mezzo di comunicazione.
- Chiusura delle aree gioco insistenti su tutto il territorio comunale;
- E' fortemente raccomandato evitare contatti diretti e frequentazioni con persone diverse dai conviventi del proprio nucleo familiare, ad eccezione di comprovate necessità.
- E' fortemente raccomandato evitare contatti con persone aventi patologie, immunodepresse ed anziane che non facciano parte del proprio nucleo familiare.
- Divieto ai minori di anni 16 di circolare dopo le ore 19:00, se non accompagnati da un familiare di maggiore età.

- Il divieto alle persone con età superiore a 70 anni di circolare dopo le ore 19:00 su tutto il territorio comunale, salvo per motivi di lavoro, salute e urgenza.

La violazione di tali disposizioni è punibile con sanzioni amministrative da € 400,00 a 1.000,00.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia inviata:

- al Prefetto della Provincia di Caserta.
- al Comando di Polizia Locale di San Felice a Canello;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Felice a Canello;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni;

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Generale del comune di San Felice a Canello

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 05 novembre 2020

**F.to IL SINDACO**  
**Dott. Giovanni Ferrara**